



ASGI

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni
e-mail: antidiscriminazione@asgi.it Tel 040/368463

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 - 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 - e-mail: segreteria@asgi.it
www.asgi.it

Trieste/Torino, 5 gennaio 2013

Preg.mo dott. Ing. Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 Pordenone
(accesso da piazzetta Calderari, 1-Palazzo
Municipale)
E-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it

Preg.ma dott. ssa Ines Flavia Rubino
Assessore alle finanze, bilancio, istruzione,
formazione e saperi per l'innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 Pordenone
(accesso da piazzetta Calderari, 1-Palazzo
Municipale)
E-mail: inesflavia.rubino@comune.pordenone.it

UNAR
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Dipartimento Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
00187 ROMA

Commissione europea
Segretariato Generale
Rue de la Loi, 200
Bruxelles - Belgium

OGGETTO: Parere sui profili di illegittimità del Regolamento per l'assegnazione di borse di studio costituite dai lasciti "Mior" e "Brussa" intitolate a "Luigi Mior e Carlo Brussa" a favore di studenti universitari. Requisito discriminatorio della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno cinque anni.

Premessa

L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), grazie al finanziamento offerto dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e dall'Open Society - Soros Foundations, ha promosso un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, articolato in diverse antenne territoriali antidiscriminazione, con sede a Trieste, Milano, Torino, Firenze e Roma. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI si propone il monitoraggio e lo studio di comportamenti discriminatori, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni collettive con mirate azioni legali.

Si scrive la presente con riferimento ad una segnalazione pervenutaci in merito al Regolamento del Comune di Pordenone per l'assegnazione di borse di studio costituite dai lasciti "Mior" e "Brussa" intitolate a "Luigi Mior e Carlo Brussa" a favore di studenti universitari; regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 2 luglio 2007, entrato in vigore in data 21.07.2007.¹

Detto Regolamento comunale prevede che il Comune di Pordenone, in esecuzione a disposizioni testamentarie relative ai lasciti di due persone defunte, assegni ogni anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli, residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni economiche di bisogno, valutato sulla base del mancato superamento di una soglia ISEE di riferimento, alla condizione che i beneficiari soddisfino i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno cinque anni (art. 3).

Si ritiene che detto Regolamento comunale presenti profili di illegittimità in quanto i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianità di residenza nel Comune di Pordenone costituiscono, a nostro avviso, una discriminazione a danno degli studenti universitari di cittadinanza straniera, siano essi appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea quanto a Paesi terzi non membri UE, in violazione delle norme del diritto dell'Unione europea, dei principi costituzionali di uguaglianza e di norme del diritto interno italiano.

I profili di violazione del diritto dell'Unione europea.

Va innanzitutto premesso che, **nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea**, vige il principio di non discriminazione di cui all'**art. 18 c. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 12 del Trattato sulla Comunità Europea)**, il quale sancisce che *"nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*. Tale principio rappresenta la più chiara ed esplicita

¹ Reperibile sul sito web del Comune di Pordenone: [www. http://www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it)

manifestazione del contenuto di quella “**cittadinanza dell’Unione**”, riconosciuta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro ed istituita dall’art. **20 c. 2 TFUE (ex art. 17 TCE)**, per cui tutti i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati.

Con l’entrata in vigore del **Trattato di Lisbona**, il 1 dicembre 2009, è entrata parimenti in vigore la **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea** che, all’art. 21, prevede il diritto alla non-discriminazione, ribadendo “*il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione Europea e di quello sul funzionamento dell’Unione europea*”. Il principio di non discriminazione ha, dunque, valore e rango di diritto fondamentale.

L’art. 45 del TFUE (già art. 39 TCE) “*assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea*” ed afferma l’esigenza che a tal fine sia assicurata “*l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro*”.

L’art. 49 del TFUE (ex art. 43 del TCE), che tutela il diritto di stabilimento all’interno dell’Unione, vieta “*le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro*”.

Al fine della realizzazione dei principi di libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori all’interno della Comunità europea, è stato approvato il **Regolamento comunitario n. 1612/1968** che, all’art. 7 c. 2 (ora art. 7 c. 2 Regolamento UE n. 492/2011) ha sancito il principio di **parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri in materia di vantaggi sociali e fiscali**. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha da tempo riconosciuto che le borse di studio e gli aiuti al mantenimento negli studi costituiscono un “vantaggio sociale” ai sensi dell’art. 7 c. 2 Reg. 1612/68 e come tali, debbono essere riconosciuti ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea alle stesse condizioni dei cittadini nazionali (vedi sentenza CGE, *Deborah Latrie-Blum v. Land Baden-Wuttemberg*, causa 66/85).

L’unica eccezione al principio di parità di trattamento nell’ambito delle borse di studio e negli aiuti al mantenimento agli studi ammessa dal diritto UE può essere prevista per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e loro familiari c.d. economicamente “inattivi”, ovvero che non possano rivendicare lo status di lavoratori ai sensi della direttiva europea sulla libera circolazione (direttiva n. 2004/38, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007) e, nel contempo, non dimostrino un certo grado di integrazione nello Stato membro ospite, ovvero una residenza legale continuativa da almeno cinque anni (CGE, sentenza *Bidar*, causa C-209/03 e sentenza *Foster*, causa C-158/07, in relazione all’art. 24 c. 2 della direttiva n. 2004/38/CE).

Ulteriormente, l’art. 12 del regolamento comunitario n. 1612/68 (ora Regolamento UE n. 492/2011 dd. 05.04.2011) dispone che i figli di un lavoratore comunitario hanno accesso, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante, ai corsi di istruzione, qualora risiedano nel territorio dello stesso Stato e tale condizione di parità di trattamento deve estendersi a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento, ivi compresi gli aiuti, i sussidi e le borse di studio (vedi sentenza CGE 15.03.1989, causa *Echternach e Moritz*, cause 389/87 e 390/87).

Nel diritto comunitario il principio di parità di trattamento va inteso non solo come divieto di **discriminazioni dirette**, che si realizzano quando una persona protetta dal diritto comunitario è trattata meno favorevolmente di un'altra a causa della nazionalità, ma anche come divieto di **discriminazioni indirette**, che si producono quando una disposizione o un criterio o una prassi apparentemente neutra dello Stato membro pone una persona di cittadinanza diversa da quella nazionale, ma comunque protetta dalle norme comunitarie (quale il cittadino comunitario e i suoi familiari indipendentemente dalla loro nazionalità), in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro.

Tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile tanto dalle direttive europee anti-discriminazione (n. 2000/43/CE, n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE, n. 2004/113/CE) quanto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia europea.

La Corte di Giustizia europea ha in tal senso evidenziato che anche **il ricorso al criterio della residenza può determinare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo**. Esso, infatti, se previsto quale **requisito ai fini dell'accesso ad un beneficio, può integrare una forma di illecita discriminazione "dissimulata" in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi** (ad es. CGE, *Meints*, causa 57/96, sentenza 27.11.1997; CGE, *Meussen*, causa 337/97, sentenza 8.06.1999; CGE, *Commissione c. Lussemburgo*, causa 299/01, sentenza 20.06.2002).

In una decisione emblematica, che ha coinvolto il nostro Paese, condannato in relazione ad agevolazioni tariffarie per l'accesso ai Musei Comunali assicurate alle sole persone residenti, la Corte ha chiarito che *"...il principio di parità di trattamento,, vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca, in pratica, lo stesso risultato. Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio della residenza, in quanto quest'ultimo rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri"*. (CGE, *Commissione c. Repubblica italiana*, causa C-388/01, sentenza 16 gennaio 2003 n., parr. 13 e 14).

Nella materia specifica delle borse di studio e degli aiuti al mantenimento negli studi, la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 14 giugno 2012 (causa C-542/09, *Commissione europea c. Paesi Bassi*) ha recentemente statuito che il Regno dei Paesi Bassi, imponendo una condizione di anzianità di residenza in materia di accesso ai finanziamenti per gli studi superiori all'estero, ha realizzato una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, non adempiendo quindi agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e al principio di parità di trattamento in materia di benefici sociali (G.U.

L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1).²

Ne consegue, a nostro avviso, che la previsione di un requisito tanto di cittadinanza italiana quanto di anzianità di residenza nel Comune di Pordenone, ai fini dell'accesso alle borse di studio assegnate dal Comune di Pordenone, presenta profili di contrasto con il diritto all'Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, costituendo rispettivamente una forma di discriminazione diretta e indiretta.

La questione dei profili discriminatori contrari al diritto dell'Unione europea del Regolamento comunale in materia di borse di studio rileva anche riguardo a talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea tutelati dal diritto UE.

Oltre ai familiari extracomunitari di cittadini di Paesi membri UE, di cui abbiamo già trattato in precedenza, ha qui rilievo la normativa europea in materia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

L'art 11 (rubricato appunto "*parità di trattamento*") comma 1 lettera b) della direttiva 2003/109/CE, relativa allo **status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo** (d'ora in poi, per brevità, "lungo soggiornanti"), prevede quanto segue:

"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda...l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale".

L'art. 11 c. 3 lett b) della direttiva medesima ha previsto quale unica limitazione concessa agli Stati membri riguardo al principio di parità di trattamento dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali nell'accesso all'istruzione, quella della prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche.³

Non vi è ragione per ritenere che il principio di parità di trattamento nell'accesso all'istruzione e relativi benefici, sussidi e borse di studio previsto a favore dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti possa essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto sancito per i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari.

² Analoghe considerazioni in materia di divieto di discriminazioni indirette fondate sulla residenza nella materia dell'aiuto al mantenimento negli studi, possono essere tratte dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 4 ottobre 2012 (causa C-75/11, *Commissione europea c. Austria*).

³ L'Italia ha recepito questa direttiva con il D.lgs 3/2007 che ha sostituito l'art 9 del TU immigrazione. Il testo modificato dell'art 9 TU immigrazione prevede che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può "*usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazione in materia sanitaria, scolastica e sociale... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*".

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato europeo, quale il divieto di discriminazioni su basi di nazionalità tra cittadini dell'Unione europea e la parità di trattamento nelle materie coperte dal diritto comunitario, a disposizioni, redatte in termini analoghi o simili, figuranti in altre norme di diritto comunitario, dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di tale disposizioni nel suo ambito specifico (ad es. sentenza *B. Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania*, 29 gennaio 2002, causa C-162/00, paragrafo 33). Orbene, nel *considerando* n. 4 alla direttiva europea n. 109/2003, si legge che finalità della direttiva medesima è l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo, la quale costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale e dunque un obiettivo fondamentale dell'Unione europea medesima. Tale finalità verrebbe ovviamente vanificata se il principio della parità di trattamento in materia di accesso all'istruzione superiore venisse interpretato in maniera restrittiva, con l'esclusione di talune opportunità previste per i cittadini italiani.

I profili di violazione del diritto nazionale

Si ritiene, peraltro, che l'esclusione dal beneficio delle borse di studio degli stranieri cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia titolari di uno dei permessi di soggiorno menzionati nell'art. 39 c. 5 del d.lgs. n. 286/98, anche se non lungo soggiornanti, possa ritenersi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 39 c. 1 del citato d.lgs. n. 286/98 (*"In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo"*). Ugualmente, l'art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. imm.) stabilisce che *"stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ..., sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale,..."*

L'art. 43 d.lgs. 286/98, postula un **generale divieto di discriminazione in ragione della nazionalità**, dell'appartenenza razziale ed etnica, prevedendo che *"[...]costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"*.

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma dell'art. 43 T.U. Imm., una tipizzazione delle condotte aventi sicuramente una valenza discriminatoria.

L'articolo prevede infatti che compia "in ogni caso" una discriminazione:

a) *"il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino"*

straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;”

Gli atti sanzionabili possono avere sia la natura di atti non legislativi a contenuto normativo (regolamenti, bandi, condizioni o procedure che hanno l'effetto di discriminare ingiustamente il cittadino straniero), che quella di atti amministrativi materiali (per esempio, il rifiuto arbitrario opposto allo straniero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua attività).

Così pure alle lettere b) e c) si prevede che *“In ogni caso compie un atto di discriminazione [...] chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”*.

L'eventuale volontà testamentaria dei defunti a vincolare il lascito testamentario ad interventi a beneficio dei soli cittadini italiani lungo residenti non può vincolare la Pubblica Amministrazione .

Ad avviso degli scriventi, non si ritiene fondata una linea difensiva del Regolamento in oggetto, secondo la quale l'intervento assistenziale operato dal Comune di Pordenone, sebbene discriminatorio nei confronti degli studenti stranieri, sarebbe legittimo ove rispondesse alla volontà effettiva del *de cuius*, e quindi venisse erogato in doveroso ossequio (con conseguente natura vincolata dell'attività posta in essere) di disposizione testamentaria.

Secondo una dottrina ed una giurisprudenza oramai consolidate, anche presupponendo che tale fosse stata la volontà testamentaria che ha portato il cespite nel patrimonio del Comune di Pordenone, **l'onere discriminatorio posto a carico dell'ente locale dovrebbe ritenersi radicalmente nullo** per contrarietà all'ordine pubblico e quindi da ritenersi non apposto (art. 647 c.c.) non potendo un privato porre a carico di un Comune un peso che comporti in capo all'ente pubblico l'obbligo di procedere a discriminazioni e quindi a comportamenti in contrasto con norme imperative e quindi inderogabili del diritto dell'Unione europea e al principio di ordine pubblico, nonché ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Nel limite dell'ordine pubblico, ben rientra infatti il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazioni fondate, fra l'altro, sulla nazionalità, riconosciuto come diritto fondamentale da svariati strumenti di diritto internazionale, di diritto europeo e costituzionale (ad es. Patto Internazionale sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici e sociale, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, norme fondamentali dell'Unione europea, fino all'art. 3 Cost.; in proposito si veda

Tribunale di Udine, ordinanza 17 novembre 2010, est. Calienno, *Paun e ASGI c. Comune di Majano*).⁴ Con riferimento al solo diritto dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha infatti riconosciuto che il principio di uguaglianza tra i cittadini di Stati membri dell'UE costituisce un principio generale del diritto dell'Unione europea (CGE, *Mangold*, sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04), espressione dei valori fondamentali dell'ordinamento comunitario per cui il correlato “*principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico*”, inclusi dunque i rapporti contrattuali tra privati (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 *B.N.O. Walrave*). In altri termini, il principio di eguaglianza e di non discriminazione dispiega i suoi effetti non solo nei rapporti verticali tra cittadino europeo e Stato membro, ma anche nei rapporti orizzontali tra privati (in questo senso anche CGE, sentenza 6 giugno 2000, *Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano*, causa C-281/98) ed in particolare ove normative private siano volte a stabilire discipline collettive.

Il limite è ben evidente anche in una recente decisione della Corte di Cassazione italiana, che denota l'accresciuta sensibilità della giurisprudenza circa la diretta applicabilità dei principi fondamentali della Costituzione, tra cui quello di uguaglianza. Mentre in passato la Cassazione aveva ritenuta lecita la attribuzione testamentaria subordinata alla condizione che l'istituto sposasse una persona del proprio ceto sociale, oggi la Suprema Corte ritiene che la condizione che subordina il beneficio al (mancato) matrimonio sia nulla per illiceità, in quanto contrastante con la libertà di contrarre o di non contrarre matrimonio, garantita dagli artt. 2 e 29 Cost., intesi come norme inderogabili e di ordine pubblico (Cassazione civile, II, 15 aprile 2009, n. 8941). Se dunque i principi fondamentali della Carta Costituzionale vincolano i rapporti tra privati, imponendosi dunque sui principi dell'“autonomia contrattuale”, tanto più questo deve valere nel momento in cui viene coinvolta la responsabilità di un'amministrazione pubblica, la quale deve strettamente attenersi in materia di interventi e servizi sociali al principio di non discriminazione richiamato anche dalla legge n. 328/2000 (art. I c. 1) e deve agire, come imposto dalla Carta fondamentale, nell'osservanza dei canoni di eguaglianza e di imparzialità, soprattutto quando si sia in presenza di un'“offerta al pubblico”, la quale, se improntata a criteri discriminatori, è di per se idonea ad indurre nelle persone ‘escluse’ sentimenti di marginalizzazione e di vittimizzazione suscettibili di incidere negativamente nella coesione sociale della comunità locale.⁵

⁴ Per i riferimenti di dottrina si rimanda ad es. a A. Ambrosi, *La discriminazione razziale ed etnica: norme costituzionali e strumenti di tutela*, in D. Tega (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela*, Armando editore, Roma, pp. 30-33.

⁵ Al riguardo, per analogia, si richiamano anche le considerazioni svolte dalla sentenza del TAR Campania n. 4978/2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR contro il Comune di Torre del Greco in relazione all'avviso pubblico da quest'ultimo diffuso ogni anno per l'erogazione di un “premio di matrimonio a favore di fanciulle bisognose” nella parte in cui prescriveva il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo.

Conclusioni

In conclusione, si ritiene che tanto il requisito di cittadinanza italiana, quanto quello di anzianità di residenza nel Comune di Pordenone, ai fini dell'accesso alle borse di studio assegnate dal Comune di Pordenone, costituite dai lasciti "Mior" e "Brussa" intitolate a "Luigi Mior e Carlo Brussa" a favore di studenti universitari, siano illegittimi in quanto discriminatori e si chiede con la presente che detti requisiti siano abrogati, restando escluso che l'amministrazione comunale possa legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando, direttamente o indirettamente, su basi di nazionalità, né un negozio giuridico privato sarebbe idoneo a vincolarla in tal senso.

Ben potrebbe, invece, l'amministrazione comunale legittimamente destinare le borse di studio in questione non soltanto agli studenti di cittadinanza italiana, ma agli studenti universitari in generale, residenti nel Comune di Pordenone (ma non lungo residenti), meritevoli ed in condizioni di bisogno economico, senza discriminazioni direttamente o indirettamente fondate sulla nazionalità.

Si trasmette la presente segnalazione **all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni)**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità affinché possa, eventualmente e se lo ritiene opportuno, formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

La vicenda trae origine dal fatto che il Comune di Torre del Greco era subentrato nella gestione del patrimonio e delle attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco per effetto della legge 3 giugno del 1937 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. Conseguentemente, il Comune di Torre del Greco era subentrato nel possesso di taluni beni immobiliari che erano stati oggetto di una volontà testamentaria espressa da un sacerdote locale nel lontano 1883, a favore della Congregazione e che ne vincolava la rendita a tale finalità di sostegno al maritaggio delle fanciulle in condizioni di bisogno economico.

Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita nella direzione volta alla promozione dei soli matrimoni religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha ritenuto ininfluenza tale fatto. Questo in ragione di una consolidata giurisprudenza interpretativa dell'art. 647 c.c., per cui l'onere illecito si considera non apposto, anche nella direzione che l'illiceità sopravvenuta dell'onere testamentario produce l'estinzione dell'obbligazione nascente dal *modus*. I mutamenti del quadro normativo successivi all'espressione della volontà testamentaria del sacerdote campano e l'affermazione a livello costituzionale e del diritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazioni su base religiosa (art. 43 del T.U. imm.), fanno dunque perdere di rilevanza pratica l'interpretazione corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se quest'ultima venisse interpretata nel senso di affermare il requisito del matrimonio religioso cattolico, tale obbligazione sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità con norme imperative di diritto pubblico, quelle appunto relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto di discriminazioni, anche su base religiosa.

Preso atto che il Regolamento comunale pone a nostro avviso profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea con riferimento al principio di parità di trattamento previsto a favore delle menzionate categorie di cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi, SI CHIEDE con la presente **alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare le opportune indagini preliminari all'eventuale avvio di un procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea.**

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Dott. Walter Citti

servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni

ASGI



A. S. G. I.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Gerdii, 7 - 10152 TORINO
C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016